

Sent. n. 206/2025 pubbl. il 03/12/2025
Rep. n. 211/2025 del 03/12/2025

RG 103/2025 LIQ. CONTR.

SILVESTRIN NICOLA
(C.F. SLVNCL78D11L407C)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

PROC. UNIT. 255-1/2025

DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 03/12/2025

Il tribunale di Treviso, riunito in camera di consiglio e così composto

dr. Bruno Casciarri presidente
dr. Lucio Munaro giudice relatore
dr. Elena Merlo giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 255-1/2025 r.g.
promossa da

Silvestrin Nicola
- ricorrente -
con l'avv. Laura Saccaro

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nicola Silvestrin, quale debitore ex art. 2.1, lett. c, cci, ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni (artt. 268 ss. cci).

1.1. La domanda è fondata.

2. Il tribunale di Treviso è competente a norma dell'art. 27.3, lett. b, cci (richiamato dall'art. 268.1 cci), perché il ricorrente risulta residente a Carbonera (Tv).

3. La relazione redatta dall'OCC e allegata al ricorso presenta un

Firmato Da: LUCIO MUNARO Emissario Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6a31b1bce8e38e832dee1a453d1a30e
Firmato Da: PANIGHEL LUCA Emissario Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41c4970343ed77d
Firmato Da: CASCIAARI BRUNO Emissario Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72e904774b2c9870d7039f5da1d857



contenuto conforme alle previsioni ex art. 269.2 cci.

4. Sussiste lo stato di sovraindebitamento ex artt. 268.1 e 2.1, lett. c, cci perché dalla relazione dell'OCC emerge che il ricorrente:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (art. 2.1, lett. c, cci);
- a prescindere dagli oneri economici inerenti alla procedura, ha debiti per la somma complessiva di € 343.436,03;
- quanto ad attivo rilevante, è proprietario dell'immobile destinato ad abitazione, il cui presumibile valore di stima si aggira intorno a € 100.000,00; dispone inoltre delle provvigioni quale agente di commercio, e in relazione ad esse è ragionevolmente presumibile un'eccedenza distribuibile ai creditori nella misura di circa € 12.000,00;
- pertanto, non dispone della liquidità idonea a consentire l'adempimento delle obbligazioni in tempi e con mezzi ordinari.

5. Non consta la presentazione di concorrenti domande di accesso alle procedure negoziali di sovraindebitamento, e cioè la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore (art. 270.1 cci).

6. Dall'attestazione ex art. 268.3, ultimo periodo, cci risulta che, al netto degli oneri economici inerenti alla procedura, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

7. L'indicazione dei limiti ex art. 268.4, lett. b, cci compete al giudice delegato per tre ragioni:

- la norma si riferisce esplicitamente al *giudice* e non al *tribunale*;
- tale indicazione non è ricompresa nel contenuto della sentenza come tassativamente fissato dall'art. 270.2 cci;
- la volontà legislativa appare ulteriormente chiara se si confronta l'omologo art. 14 quinque.2, lett. f, l. n. 3/2012, che nel fissare il contenuto del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio impone al giudice di fissare col decreto i limiti di cui all'art. 14 ter.5, lett. b, l. cit., relativi al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia.

p.q.m.



Il tribunale

- dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di Nicola Silvestrin;
- nomina il dr. Lucio Munaro quale giudice delegato e il dr. Guido De Checchi quale liquidatore;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;
- dispone la pubblicazione della sentenza presso il registro delle imprese;
- ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

Treviso, 2.12.2025

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarri

